



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
redazione ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001
(modello di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.7.2012)

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione del CCDI		18/12/2024
Periodo temporale di vigenza		2024 – 2026 (normativa) – 2024 (economica)
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Segretario Generale, Dirigente del Settore Risorse, Dirigente del Settore Ambiente, Dirigente del Settore Tecnico Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FEDIRETS, CISL, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, U.N.S.C.P. Organizzazioni sindacali firmatarie: DIREL (FEDIRETS)
Soggetti destinatari		Dirigenti
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) CCDI per il triennio normativo 2024-2026 e per l'annualità economica (criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato) 2024
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	In data 12/07/2024 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con riferimento alla costituzione del fondo In data 05/09/2024 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con riferimento alla rideterminazione del fondo effettuata a seguito della sottoscrizione del CCNL 16/07/2024 In data 29/11/2024 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con riferimento all'utilizzo del Fondo L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi sulla costituzione del fondo L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi sulla rideterminazione del fondo effettuata a seguito della sottoscrizione del CCNL 16/07/2024 L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi sull'utilizzo del fondo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con decreto del Presidente n. 9 del 30/01/2024 è stato adottato il PIAO 2024-2026
		Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti per quanto di competenza La Relazione sulla <i>Performance</i> è stata dapprima approvata con decreto del Presidente n. 17 del 09/02/2024 e successivamente validata dal Nucleo di Valutazione in data 23/04/2024
Eventuali osservazioni		=====





Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A seguito della sottoscrizione, in data 16/07/2024, del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, si è reso necessario provvedere alla rideterminazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2024 costituito con determinazione dirigenziale n. 1687 del 09/07/2024 e rispetto alla cui compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 12/2024, aveva già espresso parere favorevole, certificando la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente per l'anno 2024 con i vincoli di bilancio e con quelli risultanti dai CCNL di riferimento e dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

In particolare, ai fini della rideterminazione del Fondo 2024, è stata data applicazione all'art. 39 del CCNL 16/07/2024, nei termini di seguito specificati:

- comma 1 (*"Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17/12/2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:*
 - 0,46% a decorrere dal 01/01/2020
 - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 01/01/2021"):
 - a recupero dell'anno 2020 è stato stanziato l'importo di € 943,64, quale 0,46% del monte salari 2018 (pari ad € 205.140,00 secondo il relativo conto annuale)
 - a recupero degli anni 2021, 2022 e 2023 è stato stanziato l'importo complessivo di € 12.369,94, quale 2,01% del monte salari 2018 per le tre annualità considerate (€ 4.123,31 per il 2021 + € 4.123,31 per il 2022 + € 4.123,31 per il 2023)
 - per l'anno 2024 è stato stanziato l'importo € 4.123,31, quale 2,01% del monte salari 2018.

In proposito si specifica quanto segue:

- secondo il successivo comma 2, le predette risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 del CCNL 16/07/2024 e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato;
- sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 09/10/2018 (*"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*), le predette risorse incrementali non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.L. n. 75/2017).
- comma 3 (*"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*): in esecuzione del decreto del Presidente n. 98 del 30/07/2024, avente ad oggetto "Indirizzi per la ricostituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2024, a seguito della sottoscrizione, in data 16 luglio 2024, del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021", è stato stanziato, per l'anno 2022, per l'anno 2023 e per l'anno 2024, l'importo di € 451,31, quale 0,22% del monte





salari 2018.

Rispetto al Fondo già costituito con determinazione n. 1687/2024, in sede di ridefinizione del Fondo medesimo non sono state apportate ulteriori modifiche e, pertanto, si riportano di seguito le modalità costitutive già indicate nella precedente relazione illustrativa.

Innanzitutto è stata data applicazione all'art. 57 del CCNL 17/12/2020, con le modalità di seguito specificate:

- ai sensi del comma 2, lett. a), è stato quantificato l'unico importo annuale, facendovi confluire tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dall'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 – destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del medesimo anno. Nello specifico, ai fini della quantificazione dell'importo in argomento, l'ammontare complessivo del Fondo 2020 - nell'importo certificato dal Collegio dei Revisori della Provincia di Novara -, risultando lo stesso costituito da sole risorse aventi carattere di stabilità, è stato sommato all'incremento dell'1,53% del monte salari 2015 della dirigenza ed alla RIA del dirigente cessato dal servizio il 30/08/2020. In proposito si precisa che, ai fini della quantificazione delle risorse di cui all'art. 56, si è fatto riferimento ai pareri ARAN AFL26 e AFL33. Si fa altresì presente che sugli importi confluiti nel Fondo in applicazione dell'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018 sono state a suo tempo applicate, tra le altre, le riduzioni di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2020 e circolare RGS n. 20/2015, nonché le riduzioni di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Analogamente si precisa che sul Fondo 2020 è già stata a suo tempo applicata una decurtazione corrispondente alla quota di retribuzione di posizione tagliata a seguito della predetta cessazione dal servizio in corso d'anno.

In proposito si precisa che, in conformità alla pregressa annualità, stante il tenore letterale dell'art. 57 che, a differenza dell'art. 67 CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, non distingue espressamente tra risorse stabili e variabili, il Fondo è stato costituito come un insieme unico.

Anche per l'anno 2024 è stata data applicazione all'art. 33, comma 1-bis del D.Lgs. n. 34/2019. Al riguardo si rammenta che, secondo la citata disposizione legislativa, come integrata dal Decreto attuativo emanato dal Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno in data 11 gennaio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché degli incarichi di elevata qualificazione (già posizione organizzativa), prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Ai fini dell'applicazione della disposizione in argomento, si è provveduto a prendere atto delle variazioni intervenute nel numero di unità di personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l'Ente rispetto al 31 dicembre 2018.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, l'ammontare delle risorse destinate per l'anno 2023 al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale dell'Ente non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Nella costituzione del Fondo 2024 si è tenuto conto anche:

- del decreto del Presidente n. 69/2021, con cui si è provveduto a ridefinire la struttura organizzativa della Provincia di Novara, approvando la macro-struttura allegata al decreto stesso, nonché, al fine di dare compiuta attuazione a tale nuovo assetto organizzativo, ad approvare la nuova graduazione delle posizioni dirigenziali e ad individuare il valore





economico della retribuzione di posizione correlata ai diversi livelli di tale nuova graduazione, con decorrenza dal 01/07/2021;

- del CCDI della Dirigenza della Provincia di Novara per il triennio normativo 2021 – 2023 - annualità economica 2023 - sottoscritto in data 10/11/2023, ai sensi del quale le somme non erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato costituiscono economie di spesa dell'Ente. Difatti nel Fondo 2024 non è stata inserita alcuna risorsa ai sensi dell'art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020.

Dalla sopra riportata relazione emerge come sia stato rispettato il dettato dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui “gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

